

E. I.



Città di Modica

DELIBERAZIONE  
della  
GIUNTA COMUNALE  
N. 126 del 26 OTT 2023

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento dell'Avvocatura comunale.

L'anno duemilaventitré il giorno VENTI NINE del mese di OTTOBRE alle ore 17.00 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	Sindaco		X
Belluardo Giorgio	Vice Sindaco	X	
Viola Rosario	Assessore	X	
Facello Chiara	Assessore		X
Antoci Agatino	Assessore	X	
Drago Antonio	Assessore	X	
Vindigni Delia	Assessore	X	
Cannizzaro Samuele	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il vice Sindaco, <sup>Arch.</sup> ~~ing.~~ Giorgio Belluardo, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

Proposta prot. n. 30

del 26 OTT 2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento dell'Avvocatura comunale.

Il Dirigente proponente



Il Redigente



Visto Il Sindaco/ L'Assessore al ramo



Vista la propria deliberazione n. 50/2023, esecutiva, con cui l'Ente ha approvato il nuovo organigramma comunale, che sostituisce quello approvato con precedente deliberazione del Commissario Straordinario n. 106/2023 prevedendo un'articolazione suddivisa in n. 3 Settori (strutture di massima dimensione affidate alla gestione delle figure apicali dirigenziali) e n. 9 Unità Organizzative di gestione (strutture intermedie comprendenti i vari Servizi dell'Ente, affidate dai Dirigenti alle E.Q. di cui al nuovo CCNL 16.11.2022, nonché le strutture in Staff al Sindaco, tra cui l'Unità organizzativa di alta professionalità dell'Avvocatura);

Vista la propria deliberazione n. 125 del 24.10.2023 avente ad oggetto: *“Nuovo funzionigramma dell'Avvocatura Comunale”* la quale prevede al punto 4 del relativo dispositivo si dà atto che, *“in un quadro di complessiva rivisitazione della disciplina dell'Avvocatura comunale di questo Ente, si provvederà con atto successivo alla revisione sostanziale delle “linee guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale”, come adottato dal Commissario Straordinario con propria deliberazione C.S. n. 149/2023 e che, pertanto, appare opportuno che già con decorrenza dal presente atto la disciplina dettata da tali linee guida non trovi più applicazione e sia sostituita dalla disciplina previgente a quella delle linee guida, fino all'adozione del nuovo Regolamento sull'Avvocatura;*

Rilevato che l'Avvocatura comunale deve essere strutturata nel rispetto del principio di autonomia dettato dalla normativa di riferimento – il cui paradigma è rappresentato dall'art. 23 L. 247/2012 - e della sua più recente interpretazione, che hanno chiarito e meglio delineato i requisiti di tale autonomia precisando che deve essere garantita anche sul piano organizzativo, prevedendo infatti che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, e che la responsabilità dell'ufficio deve essere affidata *“ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”* ( T.A.R. Veneto, Sez. II, 27 novembre 2015, n. 1274);

Dato atto che in osservanza a tali riferimenti paradigmatici le Avvocature pubbliche devono essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa e distinti dagli altri uffici di gestione amministrativa, la cui responsabilità deve essere attribuita agli Avvocati

addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione dello svolgimento di “attività di gestione” (ex multis cfr. Cassazione civile, Sez. Un. 18 aprile 2002 n. 5559); tale regola costituisce l’applicazione, ai professionisti legali degli enti pubblici - che sono soggetti agli obblighi deontologici e alla vigilanza degli ordini forensi di appartenenza - dei principi che caratterizzano la professione legale, che deve essere svolta senza condizionamenti che potrebbero comprometterne l’indipendenza;

Ritenuto pertanto opportuno, secondo l’indirizzo e riserva espressi con la succitata deliberazione G.C. n. 125 del 24.10.2023 che in un quadro di complessiva rivisitazione della disciplina dell’Avvocatura comunale di questo Ente, si provveda alla rivisitazione della disciplina regolamentare sul funzionamento dell’avvocatura comunale, anche in funzione delle modalità di conferimento degli incarichi professionali esterni;

Visto lo schema del nuovo Regolamento dell’Avvocatura comunale, predisposto secondo gli indirizzi espressi da questa Amministrazione ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto lo stesso valido e meritevole di approvazione nell’interesse dell’Ente;

Rilevata la competenza in merito della Giunta comunale, trattandosi di Regolamento in materia di organizzazione di un ufficio dell’Ente, e che pertanto rientra nell’espressa competenza regolamentare della Giunta in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’art. 48, comma 3, del TUEL;

Vista la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 art. 23;

Visto l’art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i;

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91;

#### PROPONE

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, e giusto quanto già disposto con deliberazione G.C. n. 125 del 24.10.2023, esecutiva, il nuovo Regolamento dell’Avvocatura comunale, come da testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che tale nuovo Regolamento sull’Avvocatura comunale sostituisce ogni disciplina precedente adottata da questo Ente sulla materia;
3. Di trasmettere la presente alle OO.SS.;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza di provvedere a quanto sopra nell’interesse dell’Ente.

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, i pareri favorevoli:

- del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

### DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole / ~~sfavorevole~~

Modica, li 26.10.2023

Il Responsabile del Settore



Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole / ~~sfavorevole~~

Modica, li 26.10.2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



---

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 126 del 26 OTT 2023.

Il Segretario Comunale



Letto, approvato e sottoscritto


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE



---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li **26 OTT 2023**

Il Segretario Generale



Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal **27 OTT, 2023** al **11 NOV, 2023**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li **26 OTT 2023**

Il Segretario Generale



---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale



# *Città di Modica*

[www.comune.modica.gov.it](http://www.comune.modica.gov.it)

## REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni dell'Avvocatura comunale di Modica, istituita con deliberazione di G.C. n. 68 del 10 marzo 2010, nonché i criteri di assegnazione degli incarichi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 23, "Avvocati degli Enti pubblici", della L. 31 dicembre 2012, n. 247, del Regolamento Ministeriale vigente relativamente alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, nonché in applicazione dell'art. 9 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, e delle successive modifiche previste dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 e della L. 21.04.2023 n. 49.

### Art. 2 – Compiti

1. All'Avvocatura comunale spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione comunale nelle controversie civili, penali e amministrative di cui è parte.
2. L'Avvocatura comunale cura la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati.
3. L'Avvocatura comunale si domicilia presso la sede dell'Ente in relazione ai giudizi pendenti
4. L'Avvocatura comunale patrocina e difende altresì i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili, amministrativi e contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio qualora gli interessati ne facciano richiesta e ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente.
5. Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura comunale svolge altresì attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione dei pareri.
6. L'Avvocatura comunale esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi.
7. Esprime, altresì, il proprio parere, su richiesta scritta, su reclami o atti che possono provocare una lite e su transazioni stragiudiziali redatte dai settori.
8. Recupera, su formale richiesta degli organi direzionali competenti, che a tale scopo devono fornire tutta l'adeguata documentazione, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.
9. I pareri scritti possono essere richiesti solo dai responsabili di settore e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta salvo termini più lunghi in relazione alla complessità della questione in esame ovvero un termine più breve per motivi di urgenza.

### Att. 3 - Personale amministrativo

1. L'Avvocatura comunale è composta anche da personale amministrativo di supporto all'attività della stessa.

#### Art. 4 - Ricezione degli atti giudiziari

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione e al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la copia dell'atto notificato contemporaneamente al Sindaco e all'Ufficio dell'Avvocatura senza indugio alcuno, e comunque entro e non oltre due giorni lavorativi dall'avvenuta notifica. In caso di violazione del presente disposto si applica la disposizione di cui all'art. 7 bis del T.U.n° 267/2000 disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

#### Art. 5 - Rapporti con gli Uffici e dovere di collaborazione

1. Ogni articolazione della struttura dell'Ente è tenuta, per quanto di competenza e in un'ottica di massima collaborazione, a fornire all'Avvocatura, tempestivamente e comunque entro i termini da essa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni lesivi degli interessi dell'Ente.
2. In difetto, l'Avvocatura segnala l'inadempienza al Dirigente di riferimento della struttura e/o al Segretario Comunale o Direttore Generale, per i provvedimenti consequenziali.
3. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura.
4. Nelle ipotesi previste dall'art. 23 della legge 24.11.1981 n° 689, dall'art. 417 bis del c.p.c. e negli altri casi previsti dalla legge, il Dirigente del Settore interessato incarica personale appartenente alla struttura a coadiuvare l'Avvocatura nei relativi giudizi.

#### Art 6 - Nomina periti

1. L'avvocatura può formulare al Sindaco la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'amministrazione, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'Ente.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata professionalità ed esperienza che dovranno essere scelti a mezzo di nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle Università.
3. Nel caso in cui i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi rapidi della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune può suggerire al Sindaco che nominerà d'urgenza un perito *intuitu personae*.

#### Art 7 – Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, all'Avvocatura comunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni D.P.R. 31.12.1993 ri° 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ex art. 53 del D. Lgs. 31.03.2001 n° 165, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs n. 235/2012.

#### Art. 8 - Pratica forense presso l'Avvocatura comunale

1. Presso l'Avvocatura comunale è possibile svolgere la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di abilitazione.
3. I praticanti vengono selezionati da chi dirige l'Avvocatura comunale, tenendo conto del curriculum di studi svolto e del voto di laurea.
4. I praticanti devono sottoscrivere un disciplinare contenente tempi e modi di espletamento della pratica forense.
5. L'Avvocatura in caso di attività del praticante contraria al decoro o agli interessi dell'Ente ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione dell'Ufficio legale, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, il rapporto di praticantato.

#### Art. 9 - Atti sottratti all'Accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 241/90, in virtù del segreto professionale, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - atti difensivi e relative consulenze tecniche;
  - corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

### TITOLO II - Riconoscimento professionale e compensi degli avvocati comunali

#### Art. 10 • Riconoscimento professionale

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura comunale sono disciplinati dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli avvocati dell'Avvocatura Comunale richiedono, altresì, oltre la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie.
3. L'Amministrazione riconosce ed attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale gli strumenti più idonei previsti dal CCNL rivolti al riconoscimento dei ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.

#### Art. 11 - Compensi professionali degli Avvocati comunali

1. I compensi professionali sono dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato svolto presso l'Avvocatura comunale del Comune di Modica e iscritti nell'Albo speciale dell'Ordine degli Avvocati per l'esercizio limitato agli affari del Comune di Modica.
2. I compensi professionali sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 208 della legge n. 266 del 23.12.2005.
3. L'IRAP è a carico dell'Ente, che è tenuto al versamento della suddetta imposta, ai sensi del D. Lgs. n. 446 del 1997, ex art. 2 e art. 3, comma 1, lett. e bis, in ragione della produzione o dello scambio di beni ovvero della prestazione di servizi.
4. Ai compensi professionali dell'Avvocatura comunale si applicano le norme statali vigenti in materia, ovvero l'art. 9 commi 1, 6 e 7 del D. L. n. 90/2014 il quale statuisce che *“I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.”*
5. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli, emesse da qualsiasi autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato o da collegi arbitrali o da

arbitri e mediatori nell'ambito delle cd. Alternative Dispute Resolution (sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi, comunque denominate a cognizione piena o sommaria o cautelare, compresi i casi di transazione) e di tutti i provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito la controversia abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando efficace il provvedimento amministrativo impugnato: a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono tali i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, estinzione per rinuncia, per carenza di interesse, per cessata materia del contendere, per difetto di legittimazione ad agire.

6. Nel caso di **sentenze favorevoli con condanna alle spese della controparte**, l'avvocato comunale ha diritto al pagamento delle somme così come determinate e liquidate dal Giudicante, dopo che le spese sono state effettivamente incassate, quindi dopo aver proceduto al recupero delle stesse. Le spese generali, pari al 15% del compenso totale, incluse nella liquidazione del giudicante, devono essere sempre previste, anche senza un esplicito riferimento del giudice nel provvedimento giudiziario, corrispondono all'esborso sia per materiali utilizzati che per l'attività di accesso alle cancellerie e per tutte le udienze il cui importo sarebbe di difficile quantificazione e pertanto il legislatore le quantifica forfettariamente senza bisogno di allegazione. Tali spese saranno trattenute dall'Ente nella misura pari al 7,5%. Le spese vive incluse nella parcella a carico della parte soccombente, anticipate dall'Ente, andranno versate nell'apposito capitolo di bilancio.
7. Nel caso di **sentenze con pronunciata compensazione integrale o parziale di spese**, come disposto dall'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, sono stabiliti compensi nei limiti dello stanziamento relativo all'anno 2013. Pertanto, per tali ipotesi, all'avvocato dell'Ente, che ha patrocinato la causa, spettano i compensi così come determinati dal D.M. n.55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 (e secondo le ulteriori successive modifiche), in base al valore della causa e dello scaglione di appartenenza applicando quanto previsto in tabella ai minimi tariffari delle fasi espletate, con riduzione del 30% su tali minimi e senza la possibilità di aggiungere alcun tipo di maggiorazione.
8. In caso di **controversie concluse con transazione**, i compensi dovranno essere computati in relazione alle sole fasi effettivamente espletate, e nella misura del 50% dei minimi tariffari indicati nelle tabelle di cui ai parametri forensi.
9. Alla liquidazione dei compensi, maturati nei termini di cui sopra, si procederà per quadrimestri, a seguito di notule predisposte dall'Avvocato e inviate al Dirigente finanziario il quale procederà previa determinazione degli importi da liquidare all'inserimento sulle competenze stipendiali nella mensilità successiva.
10. A ciascun avvocato non può essere attribuita una somma superiore al suo trattamento economico complessivo, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. n. 90/2014. La verifica viene effettuata in base alla retribuzione fondamentale e accessoria avente carattere fisso e continuativo complessivamente corrisposta nell'anno di riferimento.
11. All'avvocato comunale incaricato delle funzioni di E.Q. Alta Professionalità, spetterà una retribuzione di posizione e di risultato la cui misura non potrà essere inferiore a quella massima prevista per le altre E.Q. dell'Ente.
12. In caso di difesa congiunta con altri avvocati esterni, all'avvocato comunale saranno dovuti i soli compensi per le attività effettivamente svolte ed indicate nella notula per un ammontare ridotto del 50% rispetto ai minimi tariffari. Non costituisce mandato congiunto la domiciliazione o la sostituzione in udienza.
13. Il contributo di iscrizione all'albo professionale è a carico dell'Ente.

## Art. 12

### Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi

1. Nel caso in cui l'Ente sia dotato di Avvocati interni l'incarico è conferito agli stessi, previa attestazione del legale che riconosca di poter sostenere adeguatamente la difesa pur tenendo conto degli impegni connessi ai precedenti incarichi conferiti e delle altre incombenze del

servizio derivanti dalle disposizioni del funzionigramma comunale e del vigente Regolamento.

2. E' altresì consentito affidare incarichi professionali esterni, soltanto:
  - su motivata relazione dell'Avvocatura comunale al Sindaco e soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente per le seguenti ipotesi: a) coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro; b) trattazione materie per le quali necessita idonea specializzazione; c) in casi di incompatibilità o conflitto di interessi;
  - in casi motivati di particolare specificità e/o complessità valutati dal Sindaco, sentita l'Avvocatura, che giustifichino l'affidamento anche congiunto, all'esterno;
  - anche a prescindere dalle precedenti motivazioni, di regola per i giudizi davanti al Giudice di Pace.

#### Art. 13 – Elenco Avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito presso l'Ente apposito Elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le magistrature.
2. L'iscrizione a tale elenco avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.
3. La tenuta e il regolare aggiornamento dell'Albo sono demandati al responsabile dell'Avvocatura.
4. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
  - autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R 445/2000 e s.m.i., di iscrizione all'Albo professionale e che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - curriculum di studio, di incarichi assolti e delle attività svolte, con le indicazioni delle specializzazioni, riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense per la formazione professionale e delle pubblicazioni;
  - dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento;
  - dichiarazione di non appartenenza ad associazioni segrete;
  - dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti di interessi in ordine all'incarico affidato anche in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
  - dichiarazione di rinuncia ad incarico precedentemente conferito da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale.
5. L'iscrizione nell'Elenco o il suo diniego è disposto dal responsabile dell'avvocatura. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno integrare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula*.
6. Nel caso in cui le controversie di cui il comune sia parte richiedano per il patrocinio specifica specializzazione di cui siano sprovvisti sia l'avvocatura che gli iscritti all'elenco, su relazione e proposta dell'Avvocatura stessa, il Sindaco potrà individuare il professionista nell'ambito di una comparazione fra almeno 3 curriculum professionali.
7. Si prescinde dalla comparazione dei curriculum di cui al comma precedente nel caso in cui, su attestazione dell'Avvocatura, sussistano situazioni di particolare urgenza o gravità imprevedibili e/o frutto di gravi circostanze che non consentano l'espletamento della comparazione e ciò sia necessario per evitare danni all'ente.

## Art. 14 – Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. Possono essere iscritti gli Avvocati singoli o associati o società che abbiano i seguenti requisiti:
  - iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni tenuto da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
  - che si trovi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
  - inesistenza di misure di prevenzione, di sicurezza e di procedimenti penali.

## Art. 15 – Elenco speciale dei giovani patrocinatori e degli iscritti all'albo professionale per un periodo inferiore a 5 anni

1. La disciplina di cui al precedente art. 14 e di cui al successivo art. 16 è derogata come segue al fine di addivenire alla redazione di un elenco dei giovani patrocinatori e degli iscritti all'albo professionale per un periodo inferiore a 5 anni:
  - il requisito di iscrizione è ampliato ai giovani patrocinatori e agli iscritti all'albo professionale tenuto da un consiglio dell'Ordine degli avvocati per un periodo anche inferiore a 5 anni;
  - l'iscrizione all'elenco speciale avviene solo su espressa richiesta nel caso di interessati iscritti all'albo professionale per un periodo di almeno 5 anni;
  - si attinge all'elenco speciale di cui al presente articolo limitatamente a controversie di competenza del giudice di pace;
  - i presupposti per il conferimento dell'incarico sono i medesimi di cui all'art. 12, comma 2, punto 3.

## Art. 16 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 12 il Sindaco, individua il professionista da incaricare applicando la rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
2. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei sotto indicati principi, nel seguente ordine di priorità:
  - a) casi di evidente consequenzialità o connessione con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
  - b) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum inerenti la causa da affidare;
  - c) comprovata esperienza, con esito positivo, di difesa di enti pubblici.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale, per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitti d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico.
4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione nell'interesse di soggetti terzi, pubblici o privati, o che abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione comunale di Modica. Anche tali condizioni saranno oggetto di apposita dichiarazione rilasciata dal professionista all'atto dell'accettazione dell'incarico.
5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso in corso con il Comune di Modica e per i quali sia in corso il procedimento di cancellazione dall'Elenco.
6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

## Art.17 - Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:
  - a. l'indicazione del valore della causa che dovrà essere sempre determinato ai sensi del c.p.c. ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi;
  - b. il riconoscimento degli onorari al professionista esterno è determinato alla stregua di quanto previsto per l'Avvocatura comunale con l'applicazione dei minimi tariffari e con esclusione di ogni ipotesi di maggiorazione;
  - c. l'ammontare complessivo della parcella e la somma che eventualmente dovrà essere anticipata a titolo di acconto spese comunque non potrà superare il 20% dell'importo totale, oltre le spese vive iniziali;
  - d. l'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere, ivi compresa la trasmissione dei relativi atti difensivi e dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria, nonché delle valutazioni sul possibile esito ai fini della quantificazione del fondo passività potenziali;
  - e. Il contratto d'incarico dovrà essere formalizzato per iscritto.

## Art. 18 - Registro degli incarichi

1. L'Avvocatura provvederà a tenere il registro degli incarichi nel quale devono essere indicati i seguenti dati:
  - a) generalità del professionista;
  - b) Albo di appartenenza e di iscrizione;
  - c) Oggetto dell'incarico;
  - d) Estremi del provvedimento di incarico;
  - e) Importo del compenso impegnato e liquidato al professionista.

## Art. 19 - Cancellazione dall'Elenco

1. L'Avvocatura dispone la cancellazione dall'elenco coloro che:
  - a) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - b) Abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
  - c) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - d) Siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

## Art. 20 - Pubblicità

1. Per l'iscrizione nell'Elenco, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso pubblico all'Albo pretorio, sul portale web comunale e con l'informazione agli ordini professionali.
2. L'Elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici.

## Art. 21 – Disposizioni finali

1. Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione che lo approva e sostituisce ogni diversa disciplina della materia nell'Ente.